



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 33 DEL 25/09/2021

OGGETTO:	NOALE: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LA MANIFESTAZIONE "SAGRA MADONNA DEL ROSARIO 2021" DAL GIORNO VENERDI' 01 OTTOBRE 2021 AL GIORNO MARTEDI' 05 OTTOBRE 2021. ORGANIZZATORE: ASSOCIAZIONE PEACE&LOVE
-----------------	---

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza relativa alla manifestazione indicata in oggetto pervenuta in data 24/09/2021, prot. n.13301/2021;

RAVVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento, adottando i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la circolazione;

VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 29/12/2020;

ORDINA

Le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della manifestazione in oggetto indicata nel Comune di Noale (Ve) nelle date e orari sotto indicati o fino cessate esigenze:

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 9.00 del 28 settembre 2021 alle ore 18 di giovedì 07 ottobre 2021 nell'area di sosta di Via Vecellio, lato est (dal parco pubblico sino al ponte di legno) per l'installazione e lo smontaggio delle attrazioni dello spettacolo viaggiante;

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 13.00 di giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.00 di mercoledì 06 ottobre 2021 in piazza Castello;

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 13.00 di giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.00 di mercoledì 06 ottobre 2021 in:

Contrada del Gatto eccetto i giorni di **venerdì 01 ottobre, martedì 05 ottobre e mercoledì 06 ottobre 2021 dalle ore 7.35 alle ore 8.20 e dalle ore 12.35 fino alle ore 13.25**, in coincidenza con la chiusura di via G.B. Rossi durante gli orari di entrata/uscita degli alunni dalle scuole;

via G.B. Rossi da Via Vivaldi fino a Piazza Castello con eccezione dei veicoli provenienti da Via Spalti Nord;



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Doppio senso di circolazione dalle ore 13.00 di giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.00 di mercoledì 06 ottobre 2021 in Contrada del Gatto per residenti e frontisti della medesima via e delle vie adiacenti quali Contrada della Sorgata, Contrada Dirondella e Piazza Castello nel tratto compreso tra la Torre Campanaria e la Torre dell'Orologio. Il transito in uscita dovrà seguire direzione Spalti Nord via G.B. Rossi;

Doppio senso di circolazione dalle ore 07.00 di venerdì 01 ottobre 2021 alle ore 24.00 di domenica 03 ottobre 2021 in via della Bova per residenti e frontisti della medesima via con transito in uscita verso Via Tempesta;

Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli dalle ore 07.00 di venerdì 01 ottobre 2021 alle ore 16.00 di lunedì 04 ottobre 2021 in Piazzetta del Grano e Piazza XX Settembre eccetto il tratto di strada tra il civico n. 24 ed il civico n. 29;

L'area di svolgimento dell'evento dovrà essere completamente transennata e/o delimitata, in particolare nelle aree poste in corrispondenza di intersezioni e/o adiacenti alle aree destinate alla circolazione veicolare e segnalata con posizionamento di idonea segnaletica. La delimitazione dovrà essere tale da non creare situazioni di pericolo sia per i partecipanti alla manifestazione che per la circolazione veicolare e/o pedonale.

In considerazione dei divieti di transito nelle località interessate dall'evento, sarà necessario posizionare segnali di preavviso sulle citate vie con deviazioni sulle strade laterali, ultima traversa utile.

Compatibilmente con lo svolgimento della manifestazione, saranno esclusi dai provvedimenti di cui sopra i veicoli di Polizia, Soccorso e Antincendio ed emergenza, i veicoli direttamente interessati alla manifestazione e i veicoli autorizzati come sopra indicato, usando la massima prudenza.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione provvederà a far sì che sia posizionata idonea segnaletica stradale in conformità al Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e al relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione (D.P.R. n. 495/1992), atta ad informare l'utenza dei provvedimenti assunti con la presente ordinanza e coprire i segnali preesistenti eventualmente contrastanti con la nuova regolamentazione; dovrà inoltre curare e sorvegliare, per la durata della manifestazione, eventuali manomissioni o spostamenti della segnaletica stradale provvisoria.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza, riportandone il periodo di validità.

Nel caso vengano posizionate barriere/transenne mobili sulla strada, le stesse dovranno essere munite di pannelli rifrangenti di ostacolo in sede stradale e lanterne luminose secondo le indicazioni temporali previste dall'art. 153, comma 1 C.d.S.

A cura dell'organizzazione inoltre, dovrà essere garantita la possibilità di rimozione immediata delle strutture che possano impedire il transito ai veicoli di emergenza/soccorso in caso di loro intervento.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza e sanitario adottato.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del vigente Codice della Strada, sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

L'organizzatore dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

Al termine della manifestazione dovrà essere ripristinata la segnaletica esistente e l'area dovrà essere pulita e sgombera in modo da garantire il ripristino della circolazione stradale nella massima sicurezza.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione della prescritta segnaletica stradale come indicata nel presente provvedimento.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nell'attività di vigilanza, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento del mercato.

La presente ordinanza è altresì resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale (VE).

DISPONE

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore: Associazione Peace&Love;
- Questura di Venezia;
- Prefettura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia Carabinieri di Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;
- Stazione Carabinieri di Noale;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS 3 Serenissima;
- Direzione sanitaria AULSS 6 Euganea
- Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Uffici URP, Commercio e Manutenzione del Comune di Noale;
- ACTV.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).

Ai sensi dell'art. 37 comma 3, del D. Lgs. n. 285/1992, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. n. 495/1992.

Il Comandante del Corpo di Polizia Locale
Cittadin Michele / ArubaPEC S.p.A.



UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

Città Metropolitana di Venezia

Documento sottoscritto con firma digitale